



**AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO**

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella tel: 010 5488536  
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it  
Referente: Dott. Pietro Levaggi tel 010 5488548  
e-mail: pietro.levaggi@regione.liguria.it

Genova, data del protocollo

**Oggetto:** Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per il servizio di gestione del Magazzino farmaci, dispositivi medici e beni economici dell'E.O. Ospedali Galliera. Lotto unico. Numero gara 7836340

**Risposte ai quesiti pervenuti fino al 29/01/2021**

**Chiarimenti risposte dalla n. 1 alla n. 4 pubblicati con prot.n. 290 del 7/01/2021**

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, si comunica quanto segue:

.....  
**DOMANDA 5**

Poiché all'art. 9 del Capitolato tecnico Prestazionale è richiesto che "Per la custodia dei prodotti e le attività di movimentazione in ingresso ed in uscita, nonché per quella amministrativa correlata, l'affidatario dovrà operare in un magazzino (comprensivo di sub-magazzini farmaci, dispositivi e beni economici) dotato di zone dedicate, rispondente obbligatoriamente ai requisiti di cui al Titolo VII del D.Lgs 219/2006", recante attuazione della direttiva 2001/83/CE riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano, Premesso che • Non constano norme di legge né regolamentari che riguardino espressamente la gestione di magazzini farmaceutici per conto di aziende ospedaliere od altri enti pubblici erogatori di assistenza sanitaria. • La scelta di talune aziende ospedaliere di affidare a soggetti terzi la gestione del loro magazzino farmaceutico ha perciò imposto all'Autorità sanitaria nelle sue varie articolazioni regionali e locali di garantirne l'efficienza individuando i parametri più idonei in quelli dell'attività che risulta più assimilabile a quella considerata. • Tale attività è stata talora individuata in quella del depositario di medicinali di cui all'art. 108 d.lgs. 24.4.2006 n. 219 e tal'altra in quella del distributore all'ingrosso di cui al titolo settimo di tale decreto legislativo (artt. 99 e segg.). • Sia la nozione normativa di depositario di medicinali che quella di distributore all'ingrosso in realtà si attagliano solo parzialmente all'attività di gestione del magazzino di un'azienda ospedaliera Il depositario di medicinali di cui all'art. 108 richiamato svolge l'attività di detenere, per la successiva distribuzione, "medicinali per uso umano sulla base di contratti di deposito stipulati con i titolari di AIC dei medicinali o con i loro rappresentanti", aspetto quest'ultimo che è evidentemente estraneo alla gestione del magazzino dell'azienda ospedaliera che riguarda medicinali acquistati da quest'ultima nella quantità e qualità corrispondente alle esigenze

dell'attività di cura. La distribuzione all'ingrosso di medicinali, dal canto suo, secondo la definizione di cui alla lettera r) dell'art. 1 del d.lgs. n. 219 va individuata in "qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire od esportare medicinali, salvo la fornitura di medicinali al pubblico; queste attività sono svolte con i produttori o i loro depositari, con gli importatori, con gli altri distributori all'ingrosso e nei confronti dei farmacisti o di altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico". Anche questa definizione, pur attribuendo alla distribuzione all'ingrosso una sorta di valenza residuale facendovi rientrare tutto ciò che non sia fornitura di medicinali al pubblico, non sembra ricomprendere l'attività di gestione del magazzino di un'azienda ospedaliera che non è rivolta ai farmacisti o ad "altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico" bensì ad enti, quali appunto gli ospedali, autorizzati a "somministrare" medicinali ai pazienti che, a loro volta, integrano una categoria diversa da pubblico indifferenziato cui fa riferimento la definizione richiamata. Senza contare che l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali conferisce al soggetto autorizzato uno status cui, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 219 richiamato, corrisponde l'obbligo di detenere il novanta per cento dei medicinali in possesso di una AIC • Talune Regioni richiedono, secondo l'esperienza della scrivente in appalti analoghi attualmente condotti nelle Regioni Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige, l'autorizzazione alla gestione di un deposito ex art. 108 d.lgs. n. 219/2006 perché essa garantisce le stesse caratteristiche organizzative e gestionali proprie dell'attività del distributore all'ingrosso senza tuttavia pretendere che, come per quest'ultimo, debba detenere il novanta per cento dei medicinali in possesso di una AIC.

Per tutto ciò si chiede cortese conferma a codesta Stazione Appaltante che anche per la gestione del magazzino farmaceutico di codesti Enti sia necessaria e sufficiente, in capo all'aggiudicatario, l'autorizzazione come depositario ex art. 108 d.lgs. 219/2006.

#### **RISPOSTA N.5**

Si conferma.

#### **DOMANDA N. 6**

In ragione degli adempimenti di legge per l'ottenimento dell'autorizzazione ex D. Lgs. 219/2006 per il magazzino logistico dedicato all'appalto, preso atto della previsione di cui all'art. 2 del Capitolato Tecnico Prestazionale per la quale "Entro le tempistiche di avvio del servizio la ditta dovrà produrre copia delle previste autorizzazioni di legge rilasciate dalle competenti autorità in ordine allo svolgimento dell'attività oggetto del presente appalto" e tenuto conto del tempistiche di legge necessarie all'ottenimento della predetta autorizzazione, si chiede conferma che, nel caso di ritardi nell'ottenimento dell'autorizzazione non imputabili all'aggiudicatario, non possano trovarsi applicazioni le penali previste di cui all'art. 19 dello stesso CTP.

#### **RISPOSTA N. 6**

Si conferma la non applicazione delle penali nel caso in cui i ritardi nell'ottenimento dell'autorizzazione non siano direttamente imputabili all'operatore economico richiedente.

#### **DOMANDA N. 7**

L'art. 11 del Capitolato "Determinazione del canone" riporta: "Il canone del servizio prestato è determinato da un canone mensile variabile a seconda del numero di righe di ordine di consegna andate a buon fine, esclusi resi o soggetti a contestazione".

Il Disciplinare di Gara all'art. 3.3 "CORRISPETTIVO DI FORNITURA" riporta: "Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relative ai singoli Contratti di fornitura conclusi dal Fornitore con gli Enti che utilizzeranno la Convenzione, è calcolato moltiplicando il prezzo unitario offerto variabile a seconda del numero di righe di ordine di consegna andate a buon fine, esclusi resi o soggetti a contestazione, IVA esclusa, dei prodotti oggetto del servizio".

Nel Disciplinare di Gara all'art. 15.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA PREZZO: MASSIMO PUNTI 30, SECONDO LA SEGUENTE FORMULA riporta:

$p = (30 \times P_{min}) / P$  con  $P$  = prezzo dell'offerta presa in considerazione;  $P_{min}$  = prezzo dell'offerta con valore assoluto più basso.

Non risulta chiaro come deve essere esplicitata l'offerta economica (con valore a riga o come importo annuo totale?).

#### **RISPOSTA N. 7**

Va indicato un valore unitario a riga. Sarà il sistema a moltiplicare suddetto valore con il numero complessivo delle righe presunto per i sette anni della convenzione.

#### **DOMANDA N. 8**

Vista l'importanza e delicatezza dei servizi in appalto, che richiede la necessità di uno studio approfondito del progetto esecutivo e vista la necessità di predisporre un'esautiva "offerta tecnico-organizzativa" per rispondere alle specifiche richieste fatte da codesta stazione appaltante si chiede una proroga del termine previsto per la presentazione delle offerte.

#### **RISPOSTA N. 8**

Il quesito è pervenuto oltre i termini previsti da lex specialis: si conferma la data di scadenza di presentazione delle offerte indicata nel Bando.

IL DIRIGENTE RUP  
(Zanella)

---

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7  
marzo 2005, n. 82 e norme collegate*